Proposta N. Prot.	osta N. Prot.		
Data		il Prot.N°	
		L'impiegato responsabile	

Comune di Alcamo

PROVINCIA DI TRAPANI

Originale deliberazione del Consiglio Comunale

		RISPOSTE AD INTERROGAZIONI
N° 158 del Reg.	OGGETTO:	
Data 21/12/2015		
Parte riservata alla Ragione	eria	
Bilancio		NOTE
ATTO n		
Titolo Funzione		
Servizio Intervento		
Cap		

L'anno duemilaquindici il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 18,00 nella sala Consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

Pres. Ass.				Pres. Ass.			
1	Raneri Pasquale	-	SI	16	Longo Alessandro	SI	-
2	Ferrarella Francesco	SI	-	17	Milito Stefano (1959)	SI	-
3	Milito Stefano (1962)	-	SI	18	Rimi Vincenzo	-	SI
4	Caldarella Gioacchina	SI	-	19	Dara Francesco	SI	-
5	Fundarò Antonio	SI	-	20	Dara Sebastiano	SI	-
6	Vesco Benedetto	SI	-	21	Vario Marianna	SI	-
7	Nicolosi Antonio	SI	-	22	Ruisi Mauro	SI	-
8	Caldarella Ignazio	SI	-	23	Allegro Anna Maria	SI	-
9	Rimi Francesco	-	SI	24	Trovato Salvatore	SI	-
10	Pipitone Antonio	SI	-	25	Calvaruso Alessandro	SI	-
11	Pirrone Rosario Dario	-	SI	26	Di Bona Lorena	SI	-
12	Castrogiovanni Leonardo	SI	-	27	Coppola Gaspare	-	SI
13	Scibilia Giuseppe	-	SI	28	Gabellone Francesco	SI	-
14	Stabile Giuseppe	SI	-	29	Lombardo Vito	-	SI
15	Campisi Giuseppe	SI	-	30	Sciacca Francesco	SI	-

PRESENTI N. 22

ASSENTI N. 08

Assume la Presidenza il V/Presidente Vesco Benedetto Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati Consiglieri scrutatori:

- 1) Sciacca Francesco
- 2) Trovato Salvatore
- 3) Calvaruso Alessandro

La seduta è pubblica In continuazione di seduta

Presenti n. 22

Si passa a trattare l'argomento posto al n. 4 dell'o.d.g. relativo a: "Risposte ad interrogazioni"

Il Presidente dà lettura della interrogazione a firma del Cons.re Caldarella Ignazio acquisita in atti al Prot. Generale in data 17/07/2015 prot. 32613 nonché della risposta del Commissario Straordinario del 16/11/2015 prot. 50989.

Cons.re Caldarella I.:

Chiede di sapere perché mancano quasi sempre gli interlocutori che possano rispondere alle varie interrogazioni dei consiglieri comunali. Invita comunque il Presidente a rinviare l'interrogazione alla prossima seduta in attesa che sia presente il Commissario.

Annuncia comunque che questa è l'ultima volta che rinvia l'interrogazione perché se non si tratterà la prossima volta ha intenzione di occupare l'aula consiliare.

Il Presidente dà lettura della interrogazione a firma del Cons.re Fundarò Antonio acquisita in atti al Prot. Generale in data 02/07/2015 prot. 33025

Cons.re Fundarò:

Presenta alla Presidenza una nota con la quale chiede il rinvio della superiore interrogazione in quanto mancante di risposta.

Il Presidente dà lettura della interrogazione a firma del Cons.re Calvaruso Alessandro acquisita in atti al Prot. Generale in data 13/10/2015 prot. 45150.

Cons.re Calvaruso:

Ricorda che questa interrogazione è stata presentata la prima volta il 22 giugno e riproposta almeno altre quattro volte per mancanza di risposte o di interlocutore. Invita quindi il Presidente a rinviare l'interrogazione alla prossima seduta utile perché, come ha detto al Commissario in più occasioni alla presenza anche dei funzionari incaricati, questa interrogazione sarà ripresentata fino a quando non otterrà la risposta. Comunica ancora che di quello che succede lui informa ogni volta le due Procure di Trapani e di Caltanissetta. Afferma che lo fa volta per volta e lo farà anche domani mattina fino a quando qualcuno non avrà il coraggio delle proprie azioni e darà risposta a questa interrogazione.

Il Presidente dà lettura della interrogazione a firma del Cons.re Calvaruso Alessandro acquisita in atti al Prot. Generale in data 21/10/2015 prot. 46617 nonché della risposta del Commissario Straordinario del 24/11/2015 prot. 52127 (all. "A")

Cons.re Calvaruso:

Si dichiara insoddisfatto della risposta e sottolinea che in un periodo in cui le aziende sono in forte crisi sarebbe stato opportuno non rispondere in questo modo all'interrogazione ma attenzionare più a fondo il problema. Dà poi lettura di alcune sentenze dove si legge che i Comuni non possono tassare quelle aree che possono essere escluse ed è illegittimo un regolamento comunale che prevede il contrario. Sottolinea ancora, a tal proposito, che il TAR può rendere nullo un regolamento. Si chiede ancora perché l'amministrazione non si è presa l'onere di avvisare le ditte interessate della possibilità di sgravio della tassazione di cui si parla e si è invece portati gli artigiani a fare dei procedimenti contro il Comune così come è infatti avvenuto e sottolinea ancora che i cittadini fino ad oggi hanno pagato tasse che non spettavano loro perché il regolamento elenca tutte le aree che non sono soggette a tassazione cioè le aree di stoccaggio e quelle dove sono alloggiati i macchinari. Alle ditte poi che nel 2015 hanno presentato richiesta di esenzione per il 2014 è stato invece risposto che le istanze erano state presentate fuori termine. Ricorda ancora che già da un anno ha inviato agli uffici la proposta di rivisitare questo regolamento per porre rimedio ad un errore ma non ha mai ricevuto risposta. Invita pertanto il Presidente, già da domani mattina ad attivare gli uffici perché non vengano più richieste ai cittadini tasse non dovute e affinché si evitino possibili contenziosi.

Il Presidente dà lettura della interrogazione a firma del Cons.re Calvaruso Alessandro acquisita in atti al Prot. Generale in data 21/10/2015 prot. 46709 nonché della risposta del Commissario Straordinario del 09/12/2015 prot. 55011 (all. "B")

Cons.re Calvaruso:

Si dichiara insoddisfatto della risposta perché è stato risposto solo in parte ai suoi quesiti. Afferma di aver scoperto che non esiste nessuna relazione dei dirigenti che giustifica il lavoro straordinario svolto, ragion per cui l'ufficio personale, a fronte di lavoro straordinario svolto, invita a recuperare le ore con riposo compensativo a causa di mancanza di fondi. Chiede quindi che la richiesta di lavoro straordinario venga relazionata e protocollata in modo da risultare visibile a tutti.

Il Presidente dà lettura della interrogazione a firma del Cons.re Calvaruso Alessandro acquisita in atti al Prot. Generale in data 21/10/2015 prot. 46710 nonché della risposta del Commissario Straordinario del 27/11/2015 prot. 52846 (all. "C")

Cons.re Calvaruso:

Ricorda che nel corso degli anni sono assommati tutta una serie di crediti non riscossi per milioni di euro e quando poi è stato fatto il bando per l'affidamento delle cause ad avvocati esterni aveva pensato che forse si stava muovendo qualcosa, ma al primo avvocato che è stato sorteggiato è stato affidato il recupero di un credito di soli 15 mila euro. Afferma ancora che quando i revisori dei conti hanno fatto la segnalazione che ci sono 15 milioni di crediti non riscossi perchè mai richiesti, il Commissario aveva il dovere, a suo avviso, di fare la segnalazione alla Corte dei Conti. Afferma poi che nella risposta che è stata resa non ci sono le risposte ai suoi quesiti e domani lui ripresenterà la stessa interrogazione. Afferma ancora che 15 milioni di euro questa città non li deve pagare, ma li deve pagare chi ha sbagliato.

Il Presidente dà lettura della interrogazione a firma del Cons.re Calvaruso Alessandro acquisita in atti al Prot. Generale in data 09/11/2015 prot. 49887 nonché della risposta del Commissario Straordinario del 14/12/2015 prot. 55485 (all. "D")

Cons.re Calvaruso:

Chiede di capire come mai il dirigente che ha dato la risposta alla sua interrogazione ha scritto, per conoscenza, anche alla Procura di Trapani e alla Procura di Caltanissetta; la cosa gli ha fatto comunque piacere. Asserisce comunque che non corrisponde al vero il fatto che nel rifugio non c'erano cani perchè esistono ritrazioni fotografiche di cani all'interno del rifugio, già dal maggio 2013, quando la struttura non era ancora definita. Ci sono altresì ritrazioni fotografiche di animali chiuse nei box al sole e questo si configura come maltrattamento di animali. Afferma ancora che a quell'epoca non esisteva neppure parere igienico sanitario, ragion per cui l'opera non era assolutamente utilizzabile.

In relazione poi all'approvazione del progetto afferma che il rifugio non ha i requisiti richiesti dalla legge per ottenere il parere igienico sanitario. Fa altresì rilevare che ci sono anche degli errori di tipo tecnico che va ad elencare.

Di tutte queste problematiche lui ha informato sia la Procura di Trapani sia la Procura di Caltanissetta e chiede che ne venga data comunicazione anche ala procura della Corte dei Conti per la verifica di un eventuale danno erariale al Comune di Alcamo

Escono dal'aula i Cons.ri: Stabile e Fundarò Presenti n. 20

Letto approvato e sottoscritto	
	V/PRESIDENTE Vesco Benedetto
IL CONSIGLIERE ANZIANO Ferrarella Francesco	IL SEGRETARIO GENERALE Dr. Cristofaro Ricupati
======================================	per uso amministrativo
	IL SEGRETARIO GENERALE
	O DI PUBBLICAZIONE comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)
N. Reg. pubbl	
Albo Pretorio, che copia del presente	denerale su conforme dichiarazione del Responsabile verbale viene pubblicato il giorno 30/12/2015 all'Albo er gg. 15 consecutivi nonchè sul sito web
Il Responsabile Albo Pretorio	IL SEGRETARIO GENERALE Dr. Cristofaro Ricupati
Il sottoscritto Segretario Generale, vist	i gli atti d'ufficio
	ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenu	ta esecutiva il
44/91)	i inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R.
	cutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)
Dal Municipio	IL SEGRETARIO GENERALE Cristofaro Ricupati

Al Signer Pasister Sel C.C.

Offeth: ninvis tracksome dell'internaporare M. 33025 del 20/07/2015 for oneuse di Enpole

Spelle Possenti,

und la SS.VV. a volere n'inviere
le tre Hesiane dell'interoposiene
e mia firma le m. 33025

The 20/07/2015, in priorita

prive di risposta.

Meand, 21. dicembre 15 Gerstielite

AL COMMISSARIO STRAORDINABA

d Secretario Generale

ALCAMO

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CON

Morre de X

ALCAMO

Oggetto: Interrogazione esenzione pagamento tassa sui rifiuti (TARI) e tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU)

Il sottoscritto Consigliere Comunale Alessandro Calvaruso, nell'espletamento del proprio mandato, espone quanto segue.

In occasione della discussione in Consiglio Comunale sul sistema di tassazione per le superfici degli immobili ad uso produttivo e sul pagamento della TARI applicato dal Comune di Alcamo, lo scrivente sollevò il problema, chiedendo la rivisitazione, sia per l'applicazione dello sgravio sia per le imprese titolari di contratti di smaltimento di rifiuti speciali con ditte private che per il calcolo delle superfici effettive destinate alla lavorazione, al fine di evitare di caricare ulteriormente gli artigiani e commercianti di tasse, probabilmente non dovute, e in un periodo di forte crisi economica.

Gli interventi succedutisi in quell'occasione, a mio parere, evidenziarono un probabile errore da parte degli uffici comunali, in quanto il metodo utilizzato, contrastava con la normativa vigente.

A chiarimento di quanto dibattuto, a seguito richiesta fatta da un privato cittadino, si è espresso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale – Ufficio XII che, con parere del 09.10.2014 ha specificato i metodi da utilizzare per la tassazione e applicazione degli sgravi per gli immobili ad uso produttivo.

Considerato quanto sopra lo scrivente chiede alle SS.VV. di sapere se:

- la tassa sui rifiuti (TARI) e smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) è stata applicata in conformità dell'allegato parere;
- allo stato, esistono contenzioni con titolari di attività produttive per l'errato calcolo delle tasse di cui sopra;
- sono state emanate sentenze in danno del Comune di Alcamo per il risarcimento delle somme versate in eccesso per il pagamento delle tasse di cui sopra e non dovute.
- 4) Sono state inviate al Comune di Alcamo richieste di esclusione dal pagamento della TARI da parte di imprese o associazioni e le risposte dall'amministrazione comunale.

Si chiede risposta scritta e orale entro i termini previsti dalla legge.

Alcamo 21 ottobre 2015

Il Consigliere Comunale

Alessandro Calvaruso





DIPARTMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE UFFICIO XII

Roma, 09 OTT, 2014

OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI). Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).

Determinazione della superficie tassabile. Quesito.

Con la nota in riferimento la società ' chiede chiarimenti in ordine all'applicazione della TARI e della TARSU agli immobili nei quali viene svolta l'attività industriale di produzione di tubi in accialo senza saldatura.

Nel quesito in oggetto, la società richiedente fa presente che le aree produttive insistono su superfici molto vaste, occupate da capannoni industriali e da aree scoperte che sono asservite al ciclo produttivo della società e che sono parte integrante dello stesso in quanto si tratta di :

- superfici adibite allo stoccaggio di materie prime;
- magazzini intermedi di produzione;
- magazzini adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti.

Nel quesito la società descrive brevemente il processo industriale siderurgico, evidenziando che le materie prime utilizzate sono costituite essenzialmente da rottame e ghisa che vengono fusi nel forno dell'acciaieria e trasformati in tubi.

Nell'ultima fase del cido produttivo, poi, alcuni tubi vengono immersi in vasche di olio Industriale e immagazzinati in locali nei quali è prevalente produzione di rifiuti speciali che non sono assimilabili in quanto contaminati da oli esausti altri vengono stoccati su stalli di acciaio pronti per essere trasportati.

Nel quesito viene, altresi, proposta una possibile soluzione alla problematica proposta sulla base della lettura congiunta dell'art. 1, comma 649, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n.147, il quale dispone che il comune con regolamento "individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, oi quali si estende il divieto di assimilazione" e del primo periodo dello stesso comma secondo cui "nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente".

Ad avviso della società richiedente, infatti, dall'esame di queste due norme consegue che devono essere escluse dalla tassazione non solo le aree di esercizio dell'attività di produzione, ma anche i magazzini di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti in quanto funzionalmente connessi al processo industriale, i quali, pertanto, "devono essere qualificati come prevalentemente e continuativamente produttivi di rifiuti speciali non assimilabili "fiscalmente" a quelli urbani, e, in quanto tali, privi di presupposto impositivo".

Tale interpretazione – che conduce all'affermazione dell'intassabilità delle superfici accessorie alle attività produttive - dovrebbe essere valida, secondo la società richiadente, anche per l'applicazione dagli artt. 62 e 68 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in materia di TARSU.

Al riguardo, occorre esaminare prioritariamente la disciplina dei rifiuti speciali in materia di TARI introdotta dalla legge di stabilità per il 2014 e, in subordine, quella relativa alla TARSU, contenuta nelle norme appena citate.

Il primo periodo del comma 649 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 stabilisce che "nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente".

La nuova disposizione, nel prevedere che nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano rifiuti speciali "in via

continuativa e prevalente" ha aggiunto, rispetto alla normativa precedente, una specificazione che consente di delineare meglio l'ambito applicativo della TARI alle superfici produttive di rifiuti speciali, poiché ha inteso escludere dalla tassazione le superfici sulle quali tale produzione avviene non solo in via continuativa, ma anche prevalente.

La norma permette, quindi, di considerare intassabili le aree sulle quali si svolgono le lavorazioni industriali o artigianali, che sono generalmente produttive in via prevalente di rifiuti speciali, poiche la presenza umana determina la produzione di una quantità non apprezzabile di rifiuti urbani assimilabili.

Conseguentemente, non può ritenersi corretta l'applicazione del prelievo sui rifiuti alle superfici specificamente destinate alle attività produttive, con la sola esclusione di quella parte di esse occupata dai macchinari. Tale comportamento potrebbe, infatti, dare origine a una ingiustificata duplicazione di costi, poiché i soggetti produttori di rifiuti speciali, oltre a far fronte al prelievo comunale, dovrebbero anche sostenere il costo per lo smaltimento in proprio degli stessi rifiuti.

La normativa va intesa, invece, nel senso di consentire una tassazione più equilibrata e più rispondente alla reale fruizione del servizio, evitando l'applicazione della TARI nelle situazioni in cui il presupposto del tributo non sorge, come nel caso delle superfici di lavorazione industriale o artigianale. Ovviamente, l'esclusione dalla tassa, come dispone la norma, avviene a condizione che i produttori di rifiuti speciali ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

La norma contenuta nel primo periodo del comma 649 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 deve essere, tuttavia, raccordata con quella del terzo periodo dello stesso comma che attribuisce ai comuni il compito di individuare, con regolamento, le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione.

Al riguardo, si deve evidenziare che la previsione del primo periodo deve essere intesa come finalizzata a dettare un principio normativo di carattere generale, rispetto a quando stabilito dal terzo periodo sopra ricordato: pertanto, il verificarsi della condizione della produzione in via continuativa e prevalente della produzione di rifiuti speciali determina l'esclusione dalla TARI delle superfici produttive di tali rifiuti.

E' evidente che il potere previsto dal terzo periodo del comma 649 in commento è esercitato dal comune <u>nel solo ristretto ambito in cui gli è consentito</u>, poiché, ovviamente, laddove le superfici producono rifiuti speciali non assimilabili, il comune non ha alcun spazio decisionale, in quanto dette superficie sono già escluse ex lege dalla TARL.

Di conseguenza, la successiva norma secondo la quale i comuni individuano le superfici alle quali "si estende il divieto di assimilazione" opera solamente nei casi in cui i comuni possono individuare ulteriori superfici da sottrare all'assimilazione e, dunque, alla tassazione, attuando in tal modo una vera e propria autolimitazione del proprio potere di imposizione. Al contempo l'esercizio di tale facoltà opera nel senso di estendere il divieto di assimilazione al rifiuti che si producono sulle superfici adibite a magazzini che hanno la particolare caratteristica di essere funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive.

In conclusione, alla luce di quanto sin qui evidenziato, si esprime l'avviso che nel caso in esame, <u>i magazzini</u> intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti devono essere considerati intassabili in quanto produttivi di rifiuti speciali, anche a prescindere dall'intervento regolamentare del comune di cui al terzo periodo del comma 649 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013.

Allo stesso modo, <u>le aree scoperte</u> - in quanto asservite al ciclo produttivo e che risultano produttive, in via continuativa e prevalente, di rifiuti speciali non assimilabili - devono essere parimenti escluse dall'ambito applicativo della TARL.

Il comune, a sua volta, in applicazione di quanto previsto dal terzo periodo del citato comma 649, può indicare le ulteriori superfici da sottrarre all'assimilazione e, dunque, alla tassazione, in quanto produttive, con carattere di prevalenza, di rifiuti speciali non assimilabili, al cui smaltimento provvede direttamente a proprie spese il produttore. A questo fine, si ritiene che il comune potrebbe avviare una serie di consultazioni con i rappresentanti delle categorie di soggetti interessati alla definizione di tale disposizione regolamentare, per consentire una migliore ed efficace applicazione della disposizione di legge in commento e per evitare all'origine l'insorgere di un inutile e defatigante contenzioso.

Per quanto concerne, poi, l'ulteriore richiesta contenuta nel quesito in esame, concernente l'estensione dell'intassabilità dei magazzini anche in relazione alla TARSU, concernente applicata nelle annualità pregresse e, in particolare, all'applicazione degli artt. 62 e 68 del D. Lgs. 15 novambre 1993, n. 507, si fa presente quanto segue.

L'applicazione della TARSU alle superfici di lavorazione industriale e al magazzini è stata oggetto di una copiosa, e non sempre univoca, giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Per le prime, tra le numerose sentenze, vale la pena di richiamare la n. 9631 del 13 giugno 2012, nella quale la Corte ha enunciato il seguente principio di diritto "...; è onere del contribuente provore, ai fini dell'esclusione dalla superficie tassabile di quella destinata a lavorazioni industriali, ai sensi del D. Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, che nelle aree adibite a tali produzioni si formino rifiuti speciali, e che alla smaltimento di tali rifiuti provveda lo stesso produttore, a sue spese".

Per quanto concerne, invece, i magazzini, nella sentenza n. 23390 del 4 novembre 2009 la Corte di Cassazione ha affermato che "...non sono esclusi i locali e le aree destinati all'immogazzinamento o alla cessione dei prodotti finiti, i quali rientrano nella previsione di generale tassabilità, a qualunque uso siano adibiti, posta dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 1,

prima parte, come nel caso in esame. Infatti il collegamento funzionale con l'area produttiva, destinata alla lavorazione industriale, delle aree destinate all'immogazzinamento dei prodotti finiti, come di tutte le altre aree di uno stabilimento industriale, tra cui quelle adibite a parcheggio, a mensa e ad uffici, non assume rilievo, atteso che tale collegamento funzionale fra aree non è stato previsto come causa di esclusione dalla tassazione neanche dalla legislazione precedente l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 507 del 1993...*.

Pertanto, nei casì in cui sia comprovata la produzione di rifiuti speciali non assimilabili, si ritiene che possa essere senz'altro ribadita l'intassabilità delle superfici destinate a magazzino, indipendentemente dall'esistenza di un collegamento funzionale con le aree di lavorazione industriale.

Per quanto concerne, infine, la delibera di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani da parte dei comuni, si rimanda alla sentenza n. 30719 del 30 dicembre 2011 della Corte di Cassazione nella quale è stato affermato che "la concreta individuazione delle caratteristiche (non solo qualitative ma) anche quantitative dei rifiuti speciali costituisce premessa necessaria della deliberazione comunale di assimilazione di essi a quelli solidi ordinari, perché non è dato valutare l'impatto igienico ed ambientale di un materiale di scarto a prescindere dalla sua quantità (Cass. 12752/2002). Per escludere ogni ipotesi di danno correlato al rifiuto assimilato senza predeterminarne la quantità conferibile dovrebbe apprestarsene un servizio di smaltimento di potenzialità illimitata, certo non rispondente ai principi di efficienza, efficace ed economicità che pure costituiscono condizioni di legittimità dell'esercizio della potestà di assimilazione attribuita dalla norma di legge".

Alla luce, quindi, delle affermazioni della Corte di Cassazione, che conservano carattere di attualità, si deve concludere che la potestà di assimilazione non può essere esercitata senza tenere conto della quantità dei rifiuti che il Comune può effettivamente gestire con efficienza, efficacia ed economicità, assicurando al contempo sia la realizzazione della finalità di evitare disequilibri ambientali sia di rendere più equa l'applicazione del tributo.

IL DIRECTORE
Paold Puglish

DEL 76 11 2015





COMUNE DI ALCAMO

Ufficio Staff Commissario Straordinario

Prot. N. 52127

Alcamo, li 2 4 NOV 2015

OGGETTO: Risposta ad interrogazione Prot.n.46617 del 20/11/2015 – Esenzione pagamento TARI e TARSU.

> Al Consigliere Calvaruso Alessandro Via Sac. Canalella Gesuita, 39

ALCAMO

c, p.c.

Al Presidente del Consiglio Comunale Sig. Giuseppe Scibilia

SEDE

Egregio Consigliere Calvaruso Alessandro

In risposta alla Sua interrogazione di cui in oggetto Le trasmetto la risposta (Rif.Prot.n.23703 del 20/11/2015) a firma del Dirigente Servizi Finanziari Dr. Sebastiano Luppino. Cordiali saluti.

> IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dr. Giovanni Arnone



COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

Servizi Economico - Finanziari

Prot. n. 25703 del 20/4/15

Al Commissario Straordinario del Comune di Alcamo SEDE

Oggetto: Risposta a interrogazione prot. n. 46617 del 21/10/2015 del Consigliere Comunale Calvaruso Alessandro.

In riscontro alla interrogazione in oggetto si riferisce quanto segue.

Preliminarmente è opportuno evidenziare che il "parere" citato dal Consigliere Comunale fa riferimento alla nota del Ministero dell'Economia e della Finanze prot. 38997 del 09/10/2014 che in realtà è una risposta ad un quesito posto da una società per gli immobili nei quali viene svolta l'attività industriale di produzione di tubi in acciaio in merito alla tassazione, ai fini della tassa rifiuti, delle zone di produzione e degli annessi magazzini. Risposta che in seguito è stata riportata pedissequamente nella risoluzione ministeriale n. 2/DF del 09/12/2014.

La problematica esaminata dal MEF riguarda la materia della detassazione delle superfici produttive di rifiuti speciali disciplinata dai commi 649 e 682 della legge 147/2013 riferita alle seguenti casistiche:

- Detassazione delle superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilabili (comma 649 primo periodo);
- Riduzione per avvio al riciclo a spese del produttore dei rifiuti speciali assimilati agli urbani (comma 649 secondo periodo);
- Detassazione dei magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati ad aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili (comma 649 terzo periodo);
- Riduzione per zone di produzione promiscua di rifiuti speciali e rifiuti speciali assimilati (comma 682).

L'intervento ministeriale sulla specifica tematica sopra indicata fa riferimento ad un'azienda grandi dimensioni termini superficie occupata) cui attività produce in maniera continuativa prevalente rifiuti speciali non assimilabili ø in cui presenza la umana determina formazione una quantità non apprezzabile di rifiuti assimilati.

Quanto affermato dal MEF, si deve ritenere pertinente esclusivamente con riferimento al particolare caso concreto posto all'attenzione del Ministero e non può assurgere a principio generale valido per le diverse fattispecie.

E' opportuno precisare che, diversamente da quanto erroneamente ritenuto da taluni, la nota e la risoluzione ministeriali in questione non assumono carattere vincolante, né, tantomeno carattere di generalità (tipica della norma giuridica) non potendosi certamente qualificare come atto "di interpretazione autentica", essendo una mera risposta ad un quesito. ¹

La normativa in parola impone ai Comuni di verificare la reale destinazione delle superficie occupate dalle aziende, in quanto la circostanza che l'azienda effettui, ad esempio lavorazioni industriali o artigianali che determinano la produzione di rifiuti speciali non comporta automaticamente la detassazione di tutte le superfici occupate. Che la verifica vada fatta con riferimento alle singole porzioni delle superfici occupate, lo si ricava innanzitutto dallo stesso comma 649, laddove il legislatore precisa che nella superficie assoggettabile "non si tiene conto di quella porte di essa" ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati. Dalla lettura della norma si evince che la detassazione può riguardare una limitata parte della superficie complessivamente occupata dall'azienda.

Della necessità di dettagliare la destinazione delle singole aree di cui si compone l'intera superficie occupata dall'azienda ne da ulteriore conferma il comma 682, il quale prescrive che il Comune con proprio regolamento provvede "all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie si cui l'attività viene svolta".

Il vigente regolamento comunale della IUC agli articoli 9 e 24, capitolo TARI, riporta, in modo conforme alle norme sopra richiamate, le disposizioni per la corretta tassazione delle superfici produttive di rifiuti speciali disciplinando al contempo le modalità di denuncia e l'onere della prova della produzione di rifiuti speciali, nonché le procedure per la richiesta di esclusione e/o riduzione. Il citato art. 9 al comma 3 prevede l'esclusione dalla tassa rifiuti per i locali nei quali si producono rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati dal regolamento comunale n. 112 del 24/7/2001 che fu approvato in attuazione dell'articolo 21, comma 2, lett. "g" del D.t.gs. 22/1997.

Il paragrafo B.1.8 del suddetto regolamento 112/2001 disciplina ancora oggi le modalità e il procedimento da seguire per richiedere la detassazione di superfici per le quali non sono rispettati i parametri qualiquantitativi per l'assimilabilità dei rifiuti prodotti da specifiche attività. In assenza del suddetto procedimento le uniche forme di riduzione possibili sono quelle stabilite dal regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI-TARES—TARSU rispetto al periodo di riferimento).

Dopo avere delineato il quadro normativo e regolamentare di cui sopra si forniscono le risposte seguenti nell'ordine di cui alla interrogazione dal Consigliere Comunale Calvaruso Alessandro

Con riferimento al punto 1)

La tassa sui rifiuti è stata applicata, in conformità ai vigenti regolamenti e tenedo conto delle denuncie e richieste di esclusione e/o riduzione presentate dalle singole aziende. In particolare sono state escluse dalla tassazione le porzioni di aree per le quali è dimostrata la produzione, in via continuativa e prevalente, di rifiuti speciali non assimilabili o in alternativa è stata applicata la riduzione percentuale della superficie complessiva occupata a secondo della categoria di attività.

¹ Come noto, le circolari e le risoluzioni ministeriali sono per giurisprudenza di legittimità univoca, atti non vincolanti ne per il Comune ne per il Contribuente ne per il Giudice. Anche di recente, Cassazione 10/09/2014, n. 19054 ha nuovamente precisato che "in generale va confermato che le circolari ministeriali sono meri atti interni, destinati ai soli uffici dell'amministrazione fiscole; e quindi non hanno alcuno rilevanta ai fini dell'applicazione dei tributi. In sostanza non provenendo dall'organo deputato a emanare norme, le circolari non hanno efficacio di legge tributaria (v. Cass. N. 14619/00 – n. 21184/08)".

In sintesi per quelle attività che hanno presentato, nelle forme e nei termini stabiliti dai regolamenti, richiesta con la relativa documentazione probatoria (planimetria con indicazione delle aree - formulario smaltimento rifiuti speciali) dalla quale si verificano i presupposti per l'esclusione delle aree produttive di rifiuti speciali si è proceduto al'esclusione di tali aree dall'assoggettamento alla tassa mentre per quelle attività che hanno presentato richiesta di riduzione percentuale si è provveduto a tale riduzione.

Con riferimento al punto 2)

Allo stato attuale risultano in essere n. 7 procedimenti in contenzioso con azienda che hanno proposto ricorso su avvisi di accertamento emessi dall'AIPA. Solo uno di questi procedimenti è stato deciso in primo grado presso la CTP di Trapani con esito favorevole al contribuente e per i quali l'Ufficio ha già predisposto memoria per la costituzione in appello presso CTR. Gli altri procedimenti non sono stati ancori posti in discussione presso la CTP di Trapani.

Con riferimento al punto 3)

L'unica sentenza con esito sfavorevole per il Comune è quella di cui al punto precedente che come già detto sarà discussa in appello.

Con riferimento al punto 4)

Nel corso del 2015 sono state presentate n. 12 richieste da parte di artigiani della categoria di autoriparatori, elettrauto e carrozzieri, con richiesta di esclusione per la TARI 2014 dell'intera superficie occupata dalle officine alle quali l'Ufficio ha risposto che l'istanza non può essere accolta non essendo state presentate con le modalità e nei termini previsti dai Regolamenti comunali.

Tanto per dovere.

Responsabile d'Imposta

Il Dirigente del Settore Dott. Sebastiano Luppino AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI

CARTA IN ARRIVO

Prot n. 46709 del 2 1 011, 2015

Accegnata al Settore

2 1 011, 2015, Il Segretato Canada

Oggetto: Interrogazione straordinario personale comunale

Il sottoscritto Consigliere Comunale Alessandro Calvaruso, nell'espletamento del proprio mandato, espone quanto segue.

Il personale comunale di questo Comune, il alcuni settori, usufruisce di straordinario lavorativo per svolgere funzioni o lavori particolari che richiedono un numero maggiore di ore rispetto a quelle previste.

Le ore lavorative sono avallate dai Dirigenti i quali dovrebbero relazionare tale fenomeno, giustificandone quindi l'obiettivo raggiunto o da raggiungere.

Considerato quanto sopra, lo scrivente chiede alla S.V. di sapere:

- 1) Quale personale utilizza lo straordinario lavorativo e per quali motivi;
- Quali attività lavorative sono state svolte dal personale che ha utilizzato lo straordinario, anche iniziando l'attività lavorativa prima dell'apertura degli uffici comunali

Si chiede risposta scritta e orale entro i termini previsti dalla legge.

Alcamo 21 ottobre 2015

Modere

Il Consigliere Comunale

Alessandró Calyaruso

42/5



PROT. DIT. N. 1156
DEL 10:12-215

COMUNE DI ALCAMO

Ufficio Staff Commissario Straordinario

Prot. N. SSON

Alcamo, li - 9 DIC 2015

OGGETTO: Risposta ad interrogazione Prot.n.46709 del 21/10/2015 – Straordinario personale comunale.

Al Consigliere Calvaruso Alessandro Via Sac. Canalella Gesuita, 39

ALCAMO

e, p.c.

7

Al Presidente del Consiglio Comunale Sig. Giuseppe Scibilia

SEDE

Egregio Consigliere Calvaruso Alessandro

In risposta alla Sua interrogazione di cui in oggetto Le comunico:

Il principio generale sancito dal CCNL (art.38/2000) è che il ricorso al lavoro straordinario è necessario per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e necessita della preventiva autorizzazione del Dirigente che valuta le esigenze organizzative e di servizio.

Presuppone, pertanto, una precisa programmazione ed una valutazione di esigenze eccezionali debitamente motivate nonché la presenza di una formale autorizzazione allo svolgimento dello stesso, che consente di verificare le ragioni di pubblico interesse che rendono opportuno il ricorso a prestazioni lavorative eccezionali.

In particolare l'Ufficio Personale conosce soltanto gli interventi straordinari del personale reperibile, in questo ultimo caso pervengono al settore le relazioni molto dettagliate il numero dei soggetti, l'attività espletata e le ore svolte.

In ordine al 2 punto non risultano dati rilevati sul personale dipendente che timbra straordinario prima dell'apertura degli uffici.

Come già accennato, il lavoro straordinario dei dipendenti del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali è disciplinato dall'art. 38 del CCNL del 14/9/2000, per il quale "le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro..."(primo comma), e "la prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall'ente" (secondo comma).

In conformità a quanto sopra, il personale che utilizza lo straordinario viene autorizzato dal singolo Dirigente, quale datore di lavoro, al fine di fronteggiare sopravvenute esigenze di servizio per eventi, manifestazioni, attività ed iniziative varie che, per specifiche loro peculiarità, si svolgono al di fuori del normale orario di lavoro anche in giornate festive. Tra queste ad esempio si ricorda FaiMarathon, svoltasi in giornata festiva e che ha visto impegnato il personale addetto alla Biblioteca.

Da ultimo, in occasione della Commemorazione dei Defunti, si è fatto ricorso al lavoro straordinario al fine di consentire, nella giornata di domenica primo novembre c.a., con l'utilizzo del mezzo in dotazione e del relativo personale addetto al servizio trasporto H, un servizio navetta Città-Cimiteri per anziani e disabili con particolari problemi di deambulazione.

Per l'anno 2013, nel Settore Servizi al Cittadino-Ambiente-Sviluppo Economico, sono state autorizzate e liquidate complessivamente n.854,50 ore di lavoro straordinario reso dal seguente personale: Albanese Andrea, Caradonna Antonina, Cottone Angela, Di Gaetano Giovanni, Renda Giuseppa, Saccaro Brigida, Saccaro Francesca, Pirrone Vito, Mirto Rosanna, Ruisi Felice, Dulcetta Giovanni, Favara Pietro, Ammoscato Giuseppe, Sciacca Gaspare, Bruno Francesco, Lanzarone Castrenze, Cannella Francesco, Grimaudo Vincenzo, Maniscalchi Vincenzo, Montalbano Salvatore, Dattolo Baldassare, De Blasi Gaetano, Renda Rosario, Lo Iacono Giuseppe, Montalbano Nunzio, Vesco Aldo, Rizzo Rosario.

I servizi interessati al lavoro straordinario sono i seguenti:

Impianti sportivi, sviluppo economico, servizi ambientali, randagismo, trasporto scolastico, trasporto disabili.

Si precisa ancora, che, al Settore Servizi Tecnici nell'anno 2013 sono state autorizzate e liquidate 682 ore di straordinario, svolte dal seguente personale:

(Amodeo Mariano, Adamo Stefano, Barone Pietro, Barresi Giuseppe, Filippi Liborio, Manno Graziano, Manzella Salvatore, Mirto Francesco, Pirrone Vito, Salamone Francesco, Viola Vincenzo, Cusumano Gaetano, Butera Leonarda, Eterno Gaspare, Gervasi Antonino, Lanfranca Simone, Margiotta Lina, Pilara Giovanni, Pioggia Angelo, Rocca Giuseppe, Scalzo Fabio, Schiavona Gaspare, Paratore Giuseppe, Adragna Salvatore, Grimaudo Vincenzo, Raneri Antonino, Salerno Salvatore, Viola Vito).

I servizi interessati allo straordinario sono i seguenti:

servici cimiteriali, servizio idrico integrato, servizio verde pubblico, servizio oo.pp. e progettazione, custode parcheggio sotterraneo, elettricista, segnaletica stradale, servizio viabilità, e pulizieri).

Per concludere, si rimettono i dati finanziari relativi al lavoro straordinario liquidato, per Settore, nell'anno 2013:


Gabinetto del Sindaco	€. 16.231,27
Affari Generali – Serv. Segreteria	€. 4.299,84
Servizi Finanziari	€. 1.486,43
Servizio Personale	€. 1.499,70
Serv. Demografici - Stato Civile	€. 173,97
Corpo di Polizia Municipale	€. 3.280,76
Servizi al Cittadino	€. 2.398,73
Servizi Ambientali	€. 5.896,09
Servizi Tecnici	€. 8.345,45
Servizi Turistici – Sport	€. 2.499,16
Urbanistica e Pianificazione Territoriale	€. 999,92
Straord. Per Pronti Interventi Reperibilità	€. 12.825,83

Circa i compiti svolti e le singole motivazioni di Settore, si ritiene che l'attività extra orario va riferita all'assolvimento dei compiti istituzionali per come attribuiti con le vigenti norme regolamentari dell'Ente.

Cordiali saluti.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dr. Giovenni Arnone






PROVINCIA DI TRAPANI

4° Settore Servizi Tecnici, manutentivi ed Ambientali

Prot. 22665	del	6 NOV 2015
I IOL.	uci_	

Al Commissario straordinario



Oggetto: Interrogazione prodotta dal Consigliere Comunale Calvaruso Alessandro avente per oggetto "Straordinario personale comunale ". Prot. 46709 del 21/10/2015

In riferimento all'interrogazione in oggetto a firma del Consiglierte Comunale Calvaruso Alessandro si notizia quanto segue:

- Al Settore Servizi Tecnici nell'anno 2013 sono state autorizzata e liquidate 682 ore di straordinario, svolte dal seguente personale:

 (Amodeo Mariano, Adamo Stefano, Barone Pietro, Barresi Giuseppe, Filippi Liborio, Manno Graziano, Manzella Salvatore, Mirto Francesco, Pirrone Vito, Salamone Francesco, Viola Vincenzo, Cusumano Gaetano, Butera Leonarda, Eterno Gaspare, Gervasi Antonino, Lanfranca Simone, Margiotta Lina, Pilara Giovanni, Pioggia Angelo, Rocca Giuseppe, Scalzo Fabio, Schiavona Gaspare, Paratore Giuseppe, Adragna Salvatore, Grimaudo Vincenzo, Raneri Antonino, Salerno Salvatore, Viola Vito)
- I servizi interessati allo straordinario sono i seguenti:

 (servici cimiteriali, servizio idrico integrato, servizo verde pubblico, servizio oo.pp. e progettazione, custode parcheggio sotterraneo, elettricista, segnaletica stradale , servizio viabilità, e pulizieri)

Ing. E.A. Parrino

W

UFFICIO DI PRESIDENZA

PROT. INT. N. 4034

DEL 21 10 2015

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI CITTA DI ALEAMO POSTA IN ARRIVO
ASsegnata ai Settore

2 1 011 2015

II 2 1 011 2015

II 2 1 011 2015

II Segretario Generale

Il sottoscritto Consigliere Comunale Alessandro Calvaruso, nell'espletamento del proprio mandato, espone quanto segue.

Da due anni lo scrivente ha evidenziato all'Amministrazione e ai Consiglieri Comunali, lo stato dei crediti non riscossi da questo Ente.

Le risposte per anni sono state in parte vaghe, senza evidenziare eventuali responsabilità e responsabili.

Il problema sollevato ultimamente, è stato affrontato dal Commissario Straordinario Dott. Arnone che, con determina commissariale ha dato proposto di autorizzare ogni attività giudiziaria per il recupero di crediti.

Stranamente, questa determina giunge dopo due anni ed in particolare dopo che lo scrivente ha comunicato alla Procura di Trapani e alla Procura della Corte dei Conti quanto sopra.

Considerato quanto sopra, lo scrivente chiede alla S.V. di sapere:

- In quale periodo doveva essere intrapresa la procedura di recupero crediti di cui alla determina commissariale n. 72 del 13 agosto 2015
- 2) Se ci sono stati ritardi nell'avvio delle procedure e per quali motivi
- 3) Se ci sono crediti non riscossi e non più esigibili
- 4) Se esistono eventuali responsabilità e responsabili.


Si chiede risposta scritta e orale entro i termini previsti dalla legge.

Alcamo 21 ottobre 2015

Projecte

Il Consigliere Comunale

Alessandro Calvaruso





COMUNE DI ALCAMO

Ufficio Staff Commissario Straordinario

Prot. N. 52846

Alcamo, lì 2 7 NOV 2015

OGGETTO: Risposta ad interrogazione Prot.n.46710 del 21/10/2015 – Procedure crediti non riscossi.

Al Consigliere Calvaruso Alessandro Via Sac. Canalella Gesuita, 39

ALCAMO

c, p.c.

Al Presidente del Consiglio Comunale Sig. Giuseppe Scibilia

SEDE

Egregio Consigliere Calvaruso Alessandro

In risposta alla Sua interrogazione di cui in oggetto Le trasmetto la risposta (Rif.Prot.n.23885 del 24/11/2015) a firma del Dirigente l'Avvocatura Comunale Avv.Giovanna Mistretta.

Cordiali saluti.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr. Giovenni Ayrone

CITTA' DI ALCAMO PROVINCIA DI TRAPANI

UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO

Prot. n. 23885/2015

Alcamo li 24/11/2015

Al Commissario Straordinario Dr. Giovanni Arnone

SEDE

OGGETTO: Interrogazione prot. n. 46710 del 21/10/2015 del consigliere Alessandro Calvaruso.

Con riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto, per quanto di competenza e a conoscenza di quest'Avvocatura si comunica che la procedura relativa alla Determinazione Commissariale n. 72/2015, doveva iniziare dopo il 13 agosto 2015; l'Ufficio legale gestisce oltre 500 procedimenti giudiziari l'anno, pendenti presso diverse sedi giudiziarie e, pertanto non è stata nelle condizioni di iniziare la procedura esecutiva de qua, a discapito dei procedimenti in itinere tutti con termini perentori; per tale ragione sta già richiedendo al Settore di competenza di affidare l'incarico ad un legale esterno attingendo all'Albo Avvocati di recente formazione.

I crediti hanno origine da varie procedure poste in essere dai vari settori dell'ente; l'Avvocatura interviene in presenza di titoli esecutivi e/o che debbono essere riconosciuti giudizialmente tramite apposita azione nei confronti dei terzi e preciso input dei settori competenti.

La prescrizione è un'eccezione che solleva soltanto la parte nei cui confronti viene azionato il credito.

Tanto si doveva.

Il Dirigente l'Avvocatura Comunale avvocaté Giovanna

AVVOCATURA COMUNALE VIA SEN, ESCO PARRINO N.51 ALCAMO = 1P = TELEFONE0924590431 / 0924590408 TELEFONOV FAX: 0924507129 MOBILE: 3297508530 E-MAIL: ufficiologale-0 comunicalcamouph).



Oggetto: Interrogazione con risposta scritta e orale sul rifugio sanitario per cani in contrada Tre Noci – Immobile confiscato alla mafia.

Il sottoscritto Consigliere Comunale Alessandro Calvaruso, in espletamento del proprio mandato, espone quanto segue.

In data 5 novembre 2015 lo scrivente, a seguito dichiarazioni rese dall'Ing. E. A. Parrino nella seduta del Consiglio Comunale del 4 novembre 2015 si è recato presso il rifugio sanitario per cani sito in contrada Tre Noci, al fine di verificare eventuali contraddizioni circa le dichiarazioni di cui sopra.

Arrivato sui luoghi, erano presenti due signore, identificatesi come volontarie, in possesso delle chiavi del cancello.

All'interno, erano presenti circa una ventina di cani e del materiale di risulta visibile dall'esterno.

Sorpreso della presenza dei cani in una struttura ancora da ultimare, ho chiamato il Comando dei Vigili Urbani e la Polizia di Stato di Alcamo.

Intervenuti i Vigili Urbani, è stata certificata la presenza di cani ed identificate alcune persone.

Considerato che la struttura, non mi risulta essere stata abilitata, chiede alla S.V. Ill.ma di sapere se:


- i lavori di ristrutturazione e realizzazione di box per animali, alla data del sopralluogo, erano stati ultimati;
- La struttura era in possesso di autorizzazione veterinaria condizione obbligatoria per lo stazionamento dei cani;
- sono state violate le norme in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro in quanto presenti soggetti che accudivano i cani;
- Sono state violate le norme in materia ambientale per scarichi non autorizzati, considerato che gli escrementi venivano convogliati in sistemi non autorizzati;
- Sono state violate le leggi urbanistiche e se esiste il relativo parere;
- 6) Sono state violate le leggi in materia simica secondo le direttive impartite dall'Ufficio del Genio Civile che prescrive che per le opere in oggetto, necessita la relativa autorizzazione
- Sono state violate le leggi secondo i quali, le strutture da adibire a rifugi sanitari, devono essere poste ad almeno 500 metri dalle abitazioni.

Si chiede risposta scritta e orale entro i termini previsti dalla legge.

Alcamo 09.11.2015

Il Consigliere Comunale

Alessandro Calvaruso





PROT. INT. N. 1206 DEL 16:12:7015

COMUNE DI ALCAMO

Ufficio Staff Commissario Straordinario

Prot. N. 55485

Alcamo, li 1 4 DIC 2015

OGGETTO: Risposta ad interrogazione Prot.n.49887 del 09/11/2015 – Rifugio Sanitario in C.da Tre Noci – Immobile confiscato alla mafia.

Al Consigliere Calvaruso Alessandro Via Sac. Canalella Gesuita, 39 A L C A M O

c, p.c.

Al Presidente del Consiglio Comunale Sig. Giuseppe Scibilia

SEDE

Egregio Consigliere Calvaruso Alessandro

In risposta alla Sua interrogazione di cui in oggetto Le trasmetto la risposta (Rif.Prot.n.55371 del 11/12/2015) a firma del Dirigente Settore lavori Pubblici Ing. E.A. Parrino. Cordiali saluti.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Girtigini Arnone



PROT. N. 55374

ALCAMO II. NI DIE 2015

SETTORE SERVIZI TECNICI
MANUTENTIVI E AMBIENTALI
SERVIZI AMBIENTALI
Sede Uffici: - Via Pia Opera Pastore n. 63/A
Fax 0924/23822 Tel. 0924/590318/319
E mail ambiente@comune.alcamo.tp.it
Pec ambiente.alcamo@pec.it

Al Commissario Straordinario Dr. Giovanni Amone commissario@comune.aleamo.tp.it

e. pc.

Alla Procura della Repubblica di Trapani

Alla Procura della Repubblica di Caltanissetta

SEDE

Oggetto: Comune di Alcamo - Interrogazione Consigliere Calvaruso prot. 49887 del 9 novembre 2015 – nota prot. 49539 del 6 novembre 2015

Con riferimento all'interrogazione in oggetto citata premesso che:

- Durante la seduta del Consiglio Comunale di Alcamo è stata discussa una mozione di indirizzo presentata dal Consigliere Comunale Calvaruso Alessandro relativamente alla richiesta di realizzazione di una strada all'interno dell'area del Parco Territoriale di Monte Bonifato. Durante la discussione, su richiesta del Presidente del Consiglio, la sottoscritta ha espresso perplessità sulla realizzazione di detta strada nell'area del Parco Territoriale, che peraltro interessa terreni privati
- A seguito di tale dichiarazione il Consigliere Calvaruso, come risulta dalla sua interrogazione, si è recato l'indomani 5 novembre presso gli immobili confiscati alla mafia di Contrada Tre Noci, perché a suo dire si trovavano nella stessa condizione della strada di cui chiedeva la realizzazione

Ciò premesso si comunica:

 Gli immobili confiscati alla mafia di Contrada Tre Noci sono stati trasferiti al Comune con Decreto n.9/93 nello stato di fatto e diritto in cui si trovavano per realizzare proprio un rifugio sanitario per randagi

- il relativo progetto è stato approvato con Deliberazione di GM n.135 del 23 maggio 2015 ed era stato inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2012/2014 approvato con Delibera di CC n.127 del 28 novembre 2012
- il progetto, come prevede l'art. 5 della LR 12/2011 è stato approvato con Conferenza di Servizi per l'acquisizione di tutti le intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione dei lavori; alla Conferenza erano presenti i rappresentanti dell'ASP e del Servizio veterinario, il rappresentante della Soprintendenza di Trapani (parere n.2847 del 18 aprile 2013), l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste (che ha espresso parere favorevole con nota prot. 58203 del 6/5/2013) ed il Dirigente del Settore Servizi Tecnici e Gestione del Territorio che ha espresso parere favorevole dal punto di vista urbanistico perché l'art. 30 della LR 12/2011 comma 3 prevede espressamente: "3. Nei terreni confiscati alle organizzazioni criminali di tipo mafioso, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti è autorizzata la realizzazione di strutture per il rifugio ed il ricovero di cani e di gatti, purché sia verificata la compatibilità ambientale della struttura ed il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie nonché di sicurezza previste dalle norme vigenti. Tali strutture devono essere realizzate secondo i requisiti di cui all'Allegato I del citato decreto n. 7/2007."
- Nella struttura non stazionano cani e non opera alcun dipendente comunale; essendo la struttura assegnata all'anagrafe canina di Via Verga totalmente sprovvista di spazi, in quei giorni si stava organizzando il trasferimento di alcuni cani in Calabria, anche di quelli affidati temporaneamente alle associazioni animaliste di volontari; il 3 novembre 2015, infatti a seguito di accordi telefonici, si era concordato con il personale di Mister Dog un trasferimento per il lunedi 9 novembre 2015.
- I lavori per la realizzazione del rifugio sanitario sono stati ultimati; dai primi di novembre 2015 la struttura ha ottenuto la fornitura di energia elettrica e sono stati avviati i lavori per l'installazione dell'impianto di videosorveglianza.

IL DIRIGENTE

ING. ANNA PARRINO